

**ALLEGATO A - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE.**

COMUNE DI CERVIA

Servizio Sviluppo Economico

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

INDICE

TITOLO I – LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni

TITOLO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

- Art. 3 Classificazione dei mercati
- Art. 4 Assegnazione posteggi nei mercati
- Art. 5 Numero massimo di concessioni nello stesso mercato
- Art. 6 Spostamenti di posteggio per miglioria
- Art. 7 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato
- Art. 8 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e graduatorie degli spuntisti
- Art. 9 Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 10 Ampliamento del posteggio
- Art. 11 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art. 12 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione o per assenza triennale
- Art. 13 Comitato consultivo di mercato
- Art. 14 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 15 Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 16 Durata delle concessioni
- Art. 17 Determinazione degli orari
- Art. 18 Disposizioni di carattere igienico-sanitario
- Art. 19 Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo
- Art. 20 Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 21 Diritto di accesso agli atti amministrativi
- Art. 22 Disposizioni di carattere programmatico
- Art. 23 Corrispettivo di concessione
- Art. 24 Revoca
- Art. 25 Provvedimenti disciplinari

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE FIERE

- Art. 26 Classificazione delle fiere
- Art. 27 Assegnazione pluriennale dei posteggi nelle fiere
- Art. 28 Assegnazione temporanea dei posteggi
- Art. 29 Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 30 Gestione del registro delle presenze maturate
- Art. 31 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
- Art. 32 Revoca dell'autorizzazione / concessione
- Art. 33 Applicabilità altre disposizioni

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 34 Zone vietate al commercio itinerante
- Art. 35 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 36 Vendite a domicilio
- Art. 37 Applicabilità altre disposizioni

TITOLO V – DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

- Art. 38 Definizione e disposizioni comuni
Art. 39 Caratteristiche dei posteggi

TITOLO VI – PRODUTTORI AGRICOLI

- Art. 40 Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 41 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

TITOLO VII – MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE TEMPORALE

- Art. 42 Manifestazioni promozionali
Art. 43 Programmazione delle manifestazioni
Art. 44 Istanza e modalità di partecipazione
Art. 45 Manifestazioni organizzate dal Comune
Art. 46 Prescrizioni di esercizio
Art. 47 Autorizzazioni

TITOLO VIII – SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 48 Sanzioni
Art. 49 Aree destinate a mercati e fiere
Art. 50 Disposizioni per la sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche
Art. 51 Disposizioni connesse agli adempimenti in materia di DURC

TITOLO IX – HOBBISTI

- Art. 52 Hobbisti

TITOLO I

LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e dei mercatini degli hobbisti nel territorio del Comune di Cervia e abroga tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia.
2. L'esercizio delle citate attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 12/1999 e s.m.i., dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del 1999 e s.m.i., dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:
 - a) in mercati come specificati nel TITOLO II;
 - b) in fiere come specificate nel TITOLO III;
 - c) in forma itinerante come disciplinata al TITOLO IV;
 - d) in posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana come previsto al TITOLO V;
 - e) con autorizzazioni temporanee ai sensi di quanto previsto al TITOLO VII;
4. L'esercizio dell'attività di hobbistica, su aree pubbliche o private aperte al pubblico indifferenziato, può effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal TITOLO IX.

Art.2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **Per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) **Per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) **Per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più giorni della settimana per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
- d) **Per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni ulteriori, anche diversi, rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
- e) **Per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) **Per fiera:** la manifestazione commerciale, che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

g) **Per manifestazione promozionale:** la manifestazione su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, finalizzata alla promozione del territorio, del centro storico o di specifiche aree urbane o di determinate specializzazioni merceologiche, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

h) **Per presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.

i) **Per presenze in una fiera:** il numero delle volte nelle quali l'operatore si è presentato nella fiera, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività o meno.

l) **Per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori muniti di titolo abilitativo per l'occupazione del posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

m) **Per spuntista:** l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato in quel mercato o in quella fiera.

n) **per hobbisti:** tutti coloro che, non in possesso di autorizzazione commerciale, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore

TITOLO II DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 3 Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 12/1999 e s.m.i, così come ulteriormente specificate al comma seguente.

2. I mercati sono così classificati:

a) **mercati ordinari**, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) **mercati a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- 1) per settori merceologici;
- 2) per specializzazioni merceologiche;
- 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) **mercati straordinari**, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

3. Agli effetti del comma 2, si intendono:

a) per **settori merceologici**, i settori alimentare e non alimentare;

b) per **specializzazioni merceologiche**, il tipo di merce abbinata ad ogni settore o singolo posteggio finalizzata a garantire un'offerta di varietà di prodotti al pubblico in particolari tipologie di mercati o fiere

Art. 4 **Assegnazione posteggi nei mercati**

1 . L'assegnazione dei posteggi liberi o di nuova istituzione nei mercati già esistenti è effettuata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2, lett. c) punto 1) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368/1999 e smi.

2 . In tal caso i criteri di selezione applicabili sono quelli previsti dal Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013, al paragrafo 2) lett. a1) e lett. b).

3 . In caso di parità, saranno privilegiati gli operatori secondo il seguente ordine:
a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
b) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune di riferimento;
c) in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con modalità definite dal responsabile dell'ufficio competente.

4 . La disponibilità di posteggi liberi o disponibili per nuova istituzione è resa nota a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione senza ulteriori bandi comunali.

5 . Le domande devono essere presentate, con modalità telematica e utilizzando il portale del SUAP, entro gg. 30 dalla data del B.U.R. in cui sono pubblicati i posteggi liberi. In caso di malfunzionamento del portale che impedisca il rispetto della scadenza, è ammessa la presentazione della domanda in formato pdf e firmata digitalmente, inviata con posta elettronica certificata all'indirizzo pec del Comune. Non sono ammesse altre modalità di presentazione o invii a indirizzi pec diversi, anche se istituzionali.

6 . Le domande presentate da operatori già titolari di concessioni pari, in quanto a numero, ai limiti massimi stabiliti all'art. 2, comma 2, della L.R. 12/1999 ed ulteriormente precisati nel successivo articolo, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

7 . Le domande inviate fuori termine vengono archiviate e di tale esito vengono informati i richiedenti con semplice comunicazione via pec.

8 . L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi di un mercato è effettuata sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti e:

- a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati;
- b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 6.

9 . La graduatoria delle domande inviate nei termini e in regola coi requisiti, è approvata con atto dirigenziale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 5 e pubblicata all'Albo pretorio del comune per almeno 15 giorni.

10 . Successivamente, se non vi sono stati ricorsi, gli operatori collocati utilmente in graduatoria vengono invitati per la scelta del posteggio ad apposita riunione da tenersi entro 30 giorni dalla scadenza della data di pubblicazione della graduatoria.

11 . Della riunione è stilato sommario verbale attestante le scelte degli operatori che sottoscrivono il posteggio prescelto. Copia di tale verbale viene rilasciata a ciascun commerciante che, con tale documento, può iniziare ad operare nel posteggio prescelto. Di tale verbale viene inviata copia anche al Comando di Polizia Municipale – Servizio commercio.

12 . Successivamente alla data della riunione, e con decorrenza dalla medesima data, autorizzazione all'esercizio e concessione di suolo pubblico vengono formalizzate in un medesimo atto.

13 . Qualora vi siano ricorsi sulla graduatoria, le valutazioni istruttorie dell'ufficio competente si esauriscono in 30 giorni e culminano nel rigetto o nell'accoglimento dei ricorsi. Nel secondo caso viene riapprovata la graduatoria con atto dirigenziale pubblicato nuovamente sull' albo pretorio. La procedura a questo punto è la medesima prevista dai commi 10, 11 e 12.

14 . Nel caso di posteggi in mercati di nuova istituzione, l'assegnazione avviene secondo una graduatoria stilata sulla base dei criteri stabiliti all'art. 2, lett. c) punto 2) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi. Qualora si tratti di istituzione di mercati per i quali è stata effettuata una fase sperimentale, le presenze maturate nell'ambito della sperimentazione sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione dodecennale

15 . Per i mercati di cui al comma precedente, in caso di parità, sono privilegiati gli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso comune (art.2 lett. f) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi).

16 . In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio con modalità definite dal responsabile dell'ufficio competente.

17 . Anche per i mercati di nuova istituzione, si applicano le procedure disciplinate dai commi 4-13 del presente articolo.

18 . La durata delle concessioni dei posteggi assegnati ai sensi del presente articolo è di 12 anni.

Art. 5

Numero massimo di concessioni nello stesso mercato

1. Il medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale.

Art. 6

Spostamenti di posteggio per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al comma 3.

2. L'eventuale disponibilità di posteggi è resa nota con avviso pubblico, approvato con determina dirigenziale, da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed adeguatamente pubblicizzato anche sul sito internet del Comune.

In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande nonché la data di svolgimento della procedura di assegnazione. Dell'affissione di tale avviso sarà data comunicazione agli operatori dei mercati attraverso informativa a cura di addetti della Polizia Municipale e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sulla base delle domande pervenute verrà redatta la graduatoria ai sensi del punto 7 lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi.

4. Nel corso della riunione di assegnazione i posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo l'ordine in graduatoria.

5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.

6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:

a) al divieto di detenere in concessione più posteggi di quelli consentiti, come da disposizioni richiamate all'art.5;

b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

7. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

a) ordine cronologico di presentazione delle domande;

b) maggiore anzianità di mercato.

Art. 7

Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:

a) trasferimento del mercato in altra sede;

b) trasferimento parziale del mercato in altra sede, qualora i posteggi interessati da tale operazione siano percentualmente superiori al 30% dei posteggi complessivi del mercato;

c) riassetto dei posteggi nell'ambito dello stesso mercato, qualora i posteggi interessati da tale operazione sia percentualmente superiori al 30% dei posteggi complessivi del mercato.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato stilata con i criteri di cui al punto 7 lett. a) e c) della deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi.

3. Qualora il numero di posteggi interessati dalle operazioni di cui al comma 1 sia percentualmente pari o inferiore al 30 per cento, l'Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, limitatamente agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati, la cui superficie non potrà, tendenzialmente, essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo necessità dettate da esigenze di

natura tecnico-logistica o accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

4. Nei casi ipotizzati ai commi precedenti, il titolare di due o tre concessioni nell'ambito del settore merceologico dello stesso mercato ha facoltà di scegliere tutti i posteggi, al momento della scelta del secondo/terzo posteggio, rinunciando alla opzione già effettuata in relazione ai posteggi scelti con miglior posizione in graduatoria. In caso che questa facoltà non sia di fatto esercitabile per carenza di opportunità, eventuali soluzioni alternative potranno essere previste dall'Amministrazione sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Gli operatori del mercato sono ordinati:

- a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
- b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

6. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, le aree mercatali, tutte o in parte, possono essere temporaneamente trasferite in aree alternative. Il Comune individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita. In casi contingibili ed urgenti vi provvede il personale di Polizia municipale.

Art. 8

Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi e graduatorie degli spuntisti

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base delle graduatorie di cui ai commi successivi e redatta secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. d) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi.

2. La graduatoria degli "spuntisti", per ogni mercato, è stilata sulla base delle comunicazioni di partecipazione che l'operatore deve effettuare, con modalità telematica, sulla base delle disposizioni stabilite dalla Regione.

3. Per la redazione della graduatoria di cui al comma precedente, si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio e sulla base della documentazione acquisita.

4. La rilevazione delle presenze avviene, in ogni caso, sia con riferimento a quelle effettive, ovvero che si concretizzano nell'assegnazione temporanea del posteggio, sia a quelle non effettive, ovvero di mera partecipazione alla spunta.

5. A parità di presenze si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità dell'esercizio dell'impresa, quale impresa attiva e riferita al commercio su aree pubbliche, secondo le indicazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi.

6. In caso di ulteriore parità, si fa esclusivo riferimento alla data di effettiva iscrizione, come impresa attiva, al registro Imprese, della ditta che ha effettuato la comunicazione. Prevale in tal caso l'iscrizione più remota.

7. In caso di subingresso nell'azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione d'azienda.
8. Non possono in ogni caso concorrere alla spunta gli operatori:
 - a) già titolari di concessioni nel numero massimo stabilito per il mercato;
 - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale o non corredata dalla documentazione attestante l'iscrizione all'INPS, al Registro Imprese, e dal numero di Partita IVA, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. 12/1999;
 - c) sprovvisti dell'attrezzatura di vendita e delle merci;
 - d) non in regola con i pagamenti .
9. L'inizio delle operazioni di spunta, a cura della Polizia Municipale, decorre dal termine dell'orario fissato per l'ingresso degli operatori titolari di posteggio nel mercato stesso.
10. Ai fini del riconoscimento della presenza, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale da esibire al momento della "spunta" e su cui imputare la presenza.
11. La presenza non è riconosciuta se l'operatore ha rifiutato il posteggio disponibile.
12. La gestione e l'aggiornamento del registro delle presenze degli operatori occasionali o spuntisti è settimanalmente di competenza della Polizia Municipale.
13. La mancata presenza per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.
14. In caso il mercato non possa essere effettuato per peggioramento della situazione atmosferica, la presenza viene comunque considerata.
15. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari, le presenze non vengono conteggiate ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta".
16. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta, in tutti i mercati, fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

Art. 9

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda degli operatori interessati.
3. L'accoglimento dell'istanza comporta la sostituzione delle autorizzazioni e delle concessioni già in possesso con conseguente rilascio di nuovi titoli in capo ad ogni operatore. Resta immutata la validità temporale delle concessioni originarie.
4. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 10
Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

a) qualora il Comune, su richiesta congiunta degli operatori interessati, ammetta l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, e a condizione che gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune, l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. In tal caso ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 mq. e sempre che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'Amministrazione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 alla lettera a).

2. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a mq.80 su richiesta dell'operatore interessato, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale e la Polizia Municipale, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza e di allineamento delle corsie, previste per l'area di mercato complessivamente considerata. In tal caso, l'ufficio competente, ricorrendone le sopraccitate condizioni, procede all'aggiornamento della planimetria del mercato e dei segni distintivi del posteggio sull'area pubblica di sedime.

3. In ogni caso, un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a mq. 120.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di cessione frazionata del ramo d'azienda, ovvero a favore di due o più operatori titolari di posteggi contigui, ai fini dell'ampliamento degli stessi.

Art. 11
Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Nei mercati il numero massimo delle assenze consentite è pari ad un terzo del periodo di operatività del mercato.

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. 12/1999, non si considerano le assenze maturate:

a) in relazione ad eventi atmosferici particolarmente avversi, qualora il mercato venga dichiarato facoltativo dal comitato di mercato o in alternativa da personale della PM nel caso il comitato non sia stato costituito;

b) maturate sui mercati straordinari;

c) maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del patrono;

d) maturate nei posteggi temporaneamente assegnati per motivazioni di comprovata necessità o per cause di forza maggiore, assegnazioni pertanto indipendenti dalla volontà dei singoli operatori.

3. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza dei Sindaco in materia di orari di mercato saranno considerati assenti.

4. L'operatore titolare di concessione che arriva oltre l'orario consentito, ma entro la mezz'ora successiva potrà essere collocato dal Personale di PM in un qualsiasi posteggio rimasto libero al termine delle assegnazioni giornaliere, senza la possibilità di maturare alcun diritto. In caso di più operatori la scelta avverrà in base alla graduatoria di mercato.

5. E' considerata assenza la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, fatto salvo cause di comprovata forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, documentato successivamente da certificato medico).

Analogamente non verrà computata la presenza dello spuntista in caso di anticipata cessazione dell'attività prima dell'orario prefissato, fatto salvo cause di comprovata forza maggiore.

6. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

7. Al fine di riconoscerne la presenza al mercato, è necessaria la presenza dell'operatore concessionario di posteggio oppure, di suo dipendente, di collaboratore familiare, di associato d'opera o di socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale da esibire ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Municipale.

8. Qualora l'operatore assegnatario di posteggio non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci, iniziando la vendita, o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite e di cui al precedente comma 3, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti e verrà conteggiata come assenza ingiustificata.

9. La gestione e l'aggiornamento del registro delle presenze e delle assenze degli operatori concessionari di posteggio è di competenza della Polizia Municipale che provvede a trasmettere idonei report all'ufficio competente per l'attivazione del procedimento di revoca nei casi previsti al comma 1 del presente articolo.

10. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lettera b del D.Lgs n. 114/1998 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 12

Aggiornamento presenze a seguito di assegnazione di posteggio o per assenza triennale

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 e smi, l'attestazione di ricevuta tramite pec, dell'avvenuto rilascio dei titoli, determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione.

2 . L'azzeramento delle presenze maturate in qualità di spuntista avviene inoltre nel caso di mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 13

Comitato consultivo di mercato

1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato di mercato composto da 3 a 5 componenti indicati congiuntamente dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il Comitato ha il compito di:
 - Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi dei mercati;
 - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento dei mercati;
 - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento dei mercati e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Fino a quando non viene costituito il Comitato, le funzioni suddette sono esercitate dalla Polizia Municipale.
5. In caso di cessazione dell'attività di uno o più componenti del Comitato, le Associazioni provvederanno a comunicare i nominativi dei nuovi rappresentanti.

Art. 14

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I concessionari sono obbligati ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, igiene pubblica e sanità, in relazione all'attività svolta, alle attrezzature ed agli automezzi utilizzati.
2. La gestione e il controllo dei mercati sui luoghi di svolgimento è di competenza della Polizia Municipale che sovrintende alle operazioni di posizionamento dei singoli posteggi secondo la dislocazione prevista dalla pianta di mercato approvata dall'Amministrazione.
3. Gli orari di vendita e di carico e scarico delle merci nei singoli mercati sono stabiliti dall'Ordinanza sindacale in materia di orari delle attività commerciali.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili. Per l'allaccio alle fonti di energia è ammesso che cavi elettrici attraversino le corsie di transito, ma in tal caso essi devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e essere adeguatamente protetti al fine di tutelare la pubblica incolumità.
5. Le tende di protezione al banco di vendita e quanto altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno né agli operatori confinanti né ai visitatori e che siano collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,30 metri. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende o simili, oltre la linea perimetrale del posteggio.

6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

8. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori, provvedendo alla rimozione di ogni attrezzatura, mezzo o dotazione impiegati nell'esercizio dell'attività, al fine di rendere tale spazio nelle condizioni di fruibilità così come consegnato all'inizio dell'attività giornaliera.

9. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.

10. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore (es. condizioni di forte maltempo in prossimità dell'orario di inizio del mercato) e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle merci. Nel caso insistano nel posteggio in concessione ingombri connessi alla viabilità (cordoli, pali di segnaletica ecc.), il titolare e/o lo spuntista devono allestire il banco di vendita in modo che tali ingombri non risultino pericolosi per l'incolumità dei cittadini clienti

11. Entro il 28 febbraio di ogni anno, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, è fissato il calendario dei mercati straordinari. Eventuali deroghe potranno essere concesse in occasione di eventi straordinari, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

12. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

13. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

14. Nei mercati e nelle fiere, ove non espressamente autorizzato, è vietato utilizzare generatori di corrente elettrica. Gli eventuali generatori devono essere dotati di certificazione a norma CE.

15. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o coi sistema all'incanto.

16. Le cotture effettuate nel posteggio dimostrative del prodotto o la preparazione di croccanti e simili sono ammesse unicamente se non recano disturbo ai posteggi limitrofi.

17. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia municipale, d'intesa con il servizio comunale competente, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:

a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli assegnatari di posteggio in concessione;

b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.

18. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 17 avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
- b) garantendo se possibile all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
- c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;
- d) lo spostamento degli operatori sarà fatto prioritariamente in base alla graduatoria del mercato per i titolari di posteggio e successivamente si procederà con l'assegnazione agli spuntisti.

19. All'interno dei mercati e nelle aree limitrofe, fino alla distanza di 100 metri, non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantaggio.

Art. 15

Circolazione nelle aree di mercato

1. Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce, oltre a quanto previsto nel presente regolamento, divieti e limitazioni della circolazione e della sosta dei veicoli nell'area destinata al mercato.

2. E' vietata la sosta dei veicoli al di fuori dei posteggi, nell'area di mercato salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate. Non possono essere utilizzati per parcheggiare i mezzi degli operatori i posteggi rimasti liberi o soppressi.

Art. 16

Durata delle concessioni

Le nuove concessioni sono rilasciate con validità dodecennale e non potranno essere assoggettate a rinnovo automatico per effetto di quanto stabilito dalla Conferenza unificata del 5/7/2012 in attuazione del D. Lgs. 59/2010.

Art. 17

Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i., l'orario di funzionamento dei mercati e di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n.1368/1999 e s.m.i.

Art. 18

Disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2 . In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo.

Art. 19

Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della L.R. n.12 del 1999 e smi, è consentita la continuazione dell'attività sempre che il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'art.71 del D.Lgs. n.59/2010 e smi, abbia provveduto, con modalità telematica, alla preventiva presentazione della volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione al Comune, utilizzando il portale del SUAP.

2. Qualora la volturazione non sia presentata entro 6 mesi dalla data in cui è avvenuto l'atto di compravendita dell'azienda o del ramo d'azienda relativo al posteggio in questione, il titolo autorizzativo originario decade automaticamente e con esso la concessione relativa senza necessità di ulteriori formalizzazioni. Dell'avvenuta decadenza viene data comunicazione al titolare originario.

3. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo di sei mesi dalla morte del de cuius prorogabili di altri 6 mesi per cause di forza maggiore. E' possibile richiedere per tale periodo (1 anno), la sospensione dell'attività.

4 . E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

5 . La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo che il titolare originario non intenda esercitare direttamente l'attività.

Per la validità della volturazione, è necessario che cedente e cessionario abbiano adempiuto al pagamento di tutti i tributi, canoni e spese in genere collegate all'esercizio dell'attività nel comune di riferimento.

6. Nel caso di cambio di residenza, di variazione della sede legale dell'impresa e della denominazione della società, è obbligatoria la comunicazione telematica utilizzando il portale del SUAP, all'ufficio competente nei termini previsti (gg. 180) dall'art. 4, comma 1, della L.R. n. 12/1999 e smi. Copia cartacea della comunicazione e della ricevuta di avvenuta trasmissione al sistema telematico va allegata, a cura dell'operatore, al titolo autorizzativo originale che non sarà quindi oggetto di aggiornamento.

Art. 20

Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n.12/1999 e smi, è fatto obbligo di esibire titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. A tale obbligo sono soggetti anche gli imprenditori agricoli che esercitano fuori dal proprio fondo agricolo l'attività commerciale.

Art. 21
Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:

- a) al registro delle presenze maturate sui mercati e detenuto dalla Polizia Municipale;
- b) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n.1368/1999 e smi.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'Ufficio competente è tenuto a predisporre, anche a mezzo di altri uffici dell'amministrazione, una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Art. 22
Disposizioni di carattere programmatico

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposita convenzione.

2. Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i Consorzi degli operatori di cui al comma 1 e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della L.R. n. 12 del 1999 e smi;
- b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
- c) individuazione, per ciascun mercato, del mix merceologico appropriato, avendo quali obiettivi essenziali:
 - l'attrattività del mercato inteso come struttura commerciale unitaria;
 - la compatibilità del mercato con il contesto urbano di riferimento;
 - la soddisfazione della domanda di consumo;
 - la redditività d'impresa;
- d) l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

Art. 23
Corrispettivo di concessione

1. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni con consorzi di operatori, nonché al versamento, ove previsto, di una quota quale rimborso spese per i servizi prestati (fornitura elettrica, promozione.....)

2. La quota di partecipazione prevista per le specifiche manifestazioni è determinata con provvedimento a parte.

3. Il mancato pagamento dei tributi locali, dei servizi erogati da consorzi o altri soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta la sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche su tutti i posteggi utilizzati nell'ambito del Comune fino a regolarizzazione dei pagamenti. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

Art. 24
Revoca

1. L'autorizzazione/concessione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n.59 del 2010 e smi;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo del periodo di operatività del mercato, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.
- d) per avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio nei casi previsti dal regolamento comunale disciplinante la Tosap;
- e) nel caso in cui decorsi i sei mesi di sospensione dell'autorizzazione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva venga accertato che non vi sia sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL ovvero la certificazione di regolarità contributiva per le imprese iscritte solo all'INPS.

2. I concessionari di posteggio che risultano morosi, in riferimento a tasse, canoni e oneri stabiliti dall'Amministrazione per accedere ai servizi connessi alla partecipazione ai mercati, compresi quelli erogati da consorzi sulla base di apposite convenzioni, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione.

3. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, individuandolo nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

Art. 25
Provvedimenti disciplinari

1. Le infrazioni alle disposizioni del regolamento, riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni negoziali da parte dei concessionari, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida (verbale o scritta) con eventuale sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei posteggi, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, qualora si tratti di infrazioni di lieve natura;
- b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei posteggi per un periodo massimo di tre mesi qualora si tratti di infrazioni gravi o comunque reiterate;
- c) revoca della concessione, nei casi di cui all'art. 24.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 26 Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n.12/1999 e smi, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 27 Assegnazione pluriennale dei posteggi nelle fiere

1 . Per l'assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale valgono le disposizioni stabilite all'art. 4 del presente regolamento, sia nel caso di posteggi liberi in fiere esistenti, sia nel caso di posteggi da assegnare in fiere di nuova istituzione.

Art. 28 Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione dodecennale, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art.6, comma 9, della L.R. 12/1999 e s.m.i. ed al punto 4) della deliberazione della Giunta regionale n.1368/1999 e s.m.i., gli operatori debbono:

- a) essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) presentare apposita richiesta al Comune in cui ha svolgimento la fiera, almeno 60 giorni prima della manifestazione.

2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n.1368/1999 e s.m.i.

3. La graduatoria degli operatori che hanno effettuato domanda è stilata nel rispetto dei criteri così come attuati dal paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013.

4. La graduatoria è affissa albo pretorio del Comune e inserita nel sito istituzionale)almeno 15 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.

Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini dell'indicazione del posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.

5. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, incaricato, in tal caso muniti di apposita delega.

6. Gli operatori convocati e non presenti all'assegnazione di cui al comma 4, possono ottenere l'assegnazione del posteggio il giorno stesso della manifestazione, prima che sia dato corso alle assegnazioni di cui al successivo comma 7.

7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi.

8. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, si procede ad assegnazione mediante spunta, sulla base dei criteri di cui all'art.8 (Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi).

9. Resta inteso che nel caso di fiere annuali il cui periodo di svolgimento sia articolato su più giornate, consecutive o meno, la procedura di assegnazione dei posteggi, o a seguito di presentazione della domanda, o per effetto della procedura di spunta, viene effettuata giornalmente.

Art. 29

Disciplina delle fiere straordinarie

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.27, e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione dodecennale, sempre che si provveda alla loro definitiva istituzione.

Art. 30

Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' fatta salva l'anzianità di presenza desunta dalle graduatorie esistenti, tenuto conto che il calcolo del numero delle presenze è effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, non essendo consentito di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto, come previsto al punto 6, lett. b), della deliberazione della Giunta Regionale n.1368/1999 e smi.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considerano sia l'effettiva partecipazione alla manifestazione, concretizzata con l'assegnazione del posteggio, sia quella non effettiva, ovvero di mera partecipazione alla spunta.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente fatti salvi i casi di forza maggiore.

4. In caso di mancata presenza per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate.

Art. 31

Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 della L.R. n.12/1999 e smi, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, qualora la partecipazione alla fiera sia dichiarata facoltativa dall'incaricato della vigilanza della stessa.

2. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

4. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione ad almeno una di esse.

5. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 32

Revoca dell'autorizzazione/concessione

1. L'autorizzazione/concessione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/1998 e smi e dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010 e smi;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
- c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive o secondo quanto previsto da disposizioni speciali, fatti salvi i periodo di assenza per malattia, gravidanza e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
- d) ceda l'utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo: in tal caso viene revocata la concessione di posteggio;
- e) per avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio nei casi previsti dai regolamenti comunali disciplinanti la Tosap;
- f) per mancato pagamento di tasse, canoni e oneri stabiliti dall'Amministrazione per accedere ai servizi connessi alla partecipazione alle fiere;
- g) nel caso in cui decorsi i sei mesi di sospensione dell'autorizzazione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva venga accertato che non vi sia sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL ovvero la certificazione di regolarità contributiva per le imprese iscritte solo all'INPS.

Art. 33
Applicabilità altre disposizioni

1. Alle fiere si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo II.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 34
Zone vietate al commercio itinerante

1. Per motivi di intralcio al traffico veicolare, è vietato effettuare il commercio in forma itinerante nel territorio comunale, anche da parte degli imprenditori agricoli, nelle seguenti zone:
- Zona delimitata dalla Via Nullo Baldini, dal confine con le aree demaniali marittime, dal confine con il Comune di Cesenatico, dalla Statale 16 Adriatica
 - Strade statali e provinciali che attraversano il territorio comunale e relative piazzole di sosta
2. La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
3. Con deliberazione di Giunta comunale, per ragioni di marketing territoriale, valorizzazione turistica o progetti socialmente utili, possono essere individuate eventuali deroghe al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui al comma 1, definendo esplicitamente:
- a) durata massima della deroga;

- b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
- c) specializzazioni merceologiche;
- d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
- e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori.

Art. 35

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 lett. a) della L.R. n.12/1999 e smi, è consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 15 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita, dopodichè, dovrà essere effettuato uno spostamento non inferiore a 500 ml. da valutarsi secondo il percorso stradale più breve.
2. Non è consentito, nell'arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno o esposta su banchi di vendita o altri supporti.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano per analogia anche agli imprenditori agricoli che effettuano la vendita dei prodotti su aree pubbliche in forma itinerante.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b) del D.Lgs.114/1998 e smi, ricade a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione delle disposizioni che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa e di cui al citato decreto legislativo.

Art. 36

Vendite a domicilio

Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale, con le modalità previste dall'art.69 D.Lgs. n.59/2010 e smi.

Art. 37

Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo II.

TITOLO V

DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 38

Definizione e disposizioni comuni

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non ricade in un'area mercatale.
2. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni del Titolo II in quanto compatibili.
3. Per tali posteggi non è prevista l'assegnazione giornaliera alla spunta, in caso di assenza del titolare.

Art. 39
Caratteristiche dei posteggi

1. L'ubicazione, le caratteristiche dimensionali, merceologiche e tipologiche dei posteggi isolati sono quelle di cui all'allegato B.

TITOLO VI
PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 40
Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere, a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

Art. 41
Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della LR. n.12/1999 e smi applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio online, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande da effettuare con modalità telematica ed utilizzando il portale del SUAP.
3. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:

- a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
- b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;
- c) a seguito di istituzione di posteggi isolati riservati;
- è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 3 e/o di eventuali disposizioni speciali.

6. I posteggi liberi temporaneamente non occupati sono assegnati giornalmente dalla Polizia Municipale sulla base dei criteri previsti al primo comma e nel rispetto del limite numerico stabilito al precedente comma 3.

7. Le nuove concessioni sono rilasciate con validità pluriennale e non potranno essere assoggettate a rinnovo automatico per effetto di quanto stabilito dalla Conferenza unificata del 5/7/2012 in attuazione del D. Lgs. 59/2010 e smi.

8. Il subingresso nella concessione di posteggio è autorizzabile in caso di subingresso nell'azienda agricola, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La ditta subentrante dovrà comprovare l'avvenuta acquisizione dell'azienda e la propria qualifica di produttore agricolo, nei tempi e con le modalità previste per il subingresso degli operatori commerciali.

9. Le assenze maturate non possono costituire causa di revoca della concessione del posteggio.

TITOLO VII MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE TEMPORALE

Art. 42 Manifestazioni promozionali

1. Il presente titolo disciplina le manifestazioni che si svolgono su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, indette al fine di promuovere e valorizzare il territorio e le attività produttive e commerciali o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio nonché alla valorizzazione di iniziative turistiche, di animazione, culturali e sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

2. Alle manifestazioni possono partecipare

- operatori già autorizzati all'esercizio del commercio su area pubblica,
- produttori agricoli con titolo abilitativo di cui alla normativa vigente in materia,
- imprenditori iscritti all'Albo delle imprese artigiane,
- soggetti titolari di attività di commercio in sede fissa.

Tutti gli operatori partecipanti devono essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Alle manifestazioni possono partecipare anche soggetti titolari di titolo abilitativo per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le manifestazioni commerciali sono gestite esclusivamente dai seguenti soggetti:

- associazioni di categoria anche attraverso società ad esse collegate
- associazioni pro loco
- associazioni di volontariato, sportive ...
- consorzi, cooperative e comitati di operatori

- soggetti affidatari di concessione di eventi da parte del Comune di Cervia

Art. 43

Programmazione delle manifestazioni

1. I soggetti che intendono organizzare manifestazioni commerciali devono presentare appositi progetti per gli eventi che intendono proporre per il periodo di un anno decorrente dal mese di marzo sino al mese di febbraio dell'anno successivo dal 1 al 31 gennaio. Eventuali deroghe potranno essere concesse in occasioni di eventi straordinari, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Ai fini della valutazione della manifestazione da parte dell'Amministrazione il progetto deve essere completo delle seguenti informazioni:
 - denominazione , periodo e luogo di svolgimento,
 - scopi e finalità della manifestazione,
 - elenco dettagliato delle iniziative collaterali alla manifestazioni commerciali (eventi culturali, promozionali, di spettacolo e di intrattenimento, eventuali laboratori tematici, ecc);
 - descrizione degli allestimenti;
 - ogni eventuale indicazione utile per la valutazione della manifestazione;
 - quote di partecipazione degli operatori che vi partecipano.
3. L'Amministrazione comunale, entro il 20 marzo di ogni anno, provvederà all'esame e alla valutazione delle proposte pervenute tramite apposita Commissione costituita da tre rappresentanti dell'Amministrazione comunale e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. I programmi presentati vengono valutati privilegiando:
 - le manifestazione volte a promuovere e valorizzare il Centro storico, nonché specifiche aree urbane;
 - le manifestazioni tematiche specialistiche di promozione dei prodotti del territorio ;
 - una programmazione che garantisca il coinvolgimento dell'intero territorio cittadino;
 - le manifestazioni ritenute ad alto impatto turistico;
 - le manifestazioni a carattere internazionale.

Art. 44

Istanza e modalità di partecipazione

1. Nell'istanza di partecipazione prevista per la manifestazione a carattere commerciale temporale, il richiedente, oltre che le proprie generalità e l'indicazione della sua posizione nella Società, Consorzio, Associazione, che rappresenta, con i relativi dati identificativi, deve comunicare con precisione le aree interessate dalla manifestazione, precisando il numero dei posteggi e la loro dimensione media, le date e gli orari di svolgimento, così come già approvati con deliberazione di Giunta Comunale.
Nell'istanza deve essere altresì indicato il nominativo di un referente, se diverso dal richiedente, con l'indicazione dei numeri telefonici e dell'indirizzo mail da utilizzare per eventuali contatti.
2. L'istanza deve essere perfezionata allegando un elenco dei partecipanti con l'indicazione per ognuno del requisito essenziale ed indispensabile per la loro

partecipazione, ovvero deve essere indicato il numero ed il tipo di autorizzazione nonché la data ed il Comune che l'ha rilasciata.

3. L'elenco dei partecipanti deve pervenire, almeno 7 giorni prima della data di inizio della manifestazione e può essere aggiornato nella misura massima del 10% sino alle ore 24,00 del giorno della manifestazione con comunicazioni scritte relative ad eventuali deperimenti oppure con l'indicazione di aggiunte regolarmente corredate dai documenti/dichiarazioni sopra indicate.

Decorso detto ultimo termine, non sono ammesse variazioni né l'aggiunta né la sostituzione.

Nel sopra citato elenco dovranno altresì essere indicati eventuali nominativi di referenti organizzativi con l'indicazione di numeri telefonici.

4. Gli organi di vigilanza comunale possono provvedere all'inizio della manifestazione a verificare la corrispondenza dei presenti alla manifestazione con l'elenco allegato alla concessione di suolo pubblico.

5. Entro 30 giorni dal termine della manifestazione l'organizzatore dovrà presentare un rendiconto economico della manifestazione.

Art. 45

Manifestazioni organizzate dal Comune

1. Oltre alle manifestazioni commerciali approvate ed elencate nel calendario annuale, il comune può organizzare nell'ambito di eventi turistici e culturali manifestazioni commerciali direttamente o in affidamento al soggetto incaricato dell'organizzazione dell'evento.

Art. 46

Prescrizioni di esercizio

1. I concessionari di posteggio, nello svolgimento della loro attività, devono conformarsi alle prescrizioni indicate nel presente regolamento.

Art. 47

Autorizzazioni

1. Agli organizzatori di manifestazioni a carattere culturale, sportivo o ricreativo è consentito, per la miglior riuscita delle manifestazioni stesse, chiedere il rilascio di autorizzazioni a favore di soggetti iscritti nel registro delle imprese (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli) e individuati dagli organizzatori medesimi in numero massimo di 5.

2. La richiesta suddetta, corredata dalla specifica istanza sottoscritta dall'operatore individuato per l'esercizio dell'attività di vendita, è presentata, unitamente alla ulteriore documentazione, all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione alla manifestazione.

3. E' comunque esclusa la possibilità del rilascio di autorizzazioni ove, per le modalità di vendita, il numero dei partecipanti e la tipologia delle merci offerte, si configuri una mera attività di vendita, in assenza di una manifestazione, ricorrenza o evento che ne giustifichi l'esercizio.

TITOLO VIII SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 48 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art.29 del D. Lgs 114/1998 e smi.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 e smi; nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del D. Lgs. n. 114/1998 e smi.
3. Per grave e persistente violazione si intende l'essere incorsi nella medesima violazione per almeno due volte nell'arco dell'anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
4. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o dalle convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, può comportare la revoca della concessione di posteggio e dell'autorizzazione.

Art. 49 Aree destinate a mercati e fiere

1. In attuazione dell'articolo 7 della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12, il Consiglio Comunale, sentite le associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce le aree ed il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire omogeneità e compatibilità con il decoro urbano.
2. Le caratteristiche dei mercati e delle fiere, nonché le limitazioni, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività sono riportate nell'allegato B.
3. Le variazioni del dimensionamento dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non comportano la necessità di modificare il presente regolamento.

Art. 50 Disposizioni per la sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, ivi comprese quelle in materia di prevenzione incendi.
2. A tal fine si rinvia alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno, dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso e della difesa civile, in particolare, con nota prot. n.3794 del 12/03/2014 avente per oggetto "indicazioni tecniche di

prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi”.

3. Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n.1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6 (sei), omologato e manutentato a norma di legge, posto in posizione visibile e facilmente accessibile, n.2 estintori se si utilizzano ai fini cottura impianti alimentati a GPL.

4. Ulteriori dettagli e specifiche tecniche finalizzate al miglioramento della sicurezza di commercianti e utenti possono essere stabiliti con provvedimento del Dirigente competente.

Art. 51

Disposizioni connesse agli adempimenti in materia di DURC

1. Con riferimento agli adempimenti previsti dalla L.R. 1/2011 e smi in materia di controlli sulla regolarità contributiva dei commercianti su aree pubbliche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

TITOLO IX HOBBISTI

Art. 52 Hobbisti

1. Sulla base di quanto disposto dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n.12/1999 e smi, si è in presenza di mercatini degli hobbisti, quando si tratta di mercati, fiere, manifestazioni fieristiche o di altro genere, comunque denominate, su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato, finalizzate alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

2. Agli effetti del comma 1, si intendono per hobbisti, tutti coloro che, non in possesso di autorizzazione commerciale, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore: non rientra in tale definizione chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo e in genere tutti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 114/1998 e smi.

3. Al fine di meglio definire il campo di esclusione dalla norma, si precisa che secondo la legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941) le opere dell'ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

4. Sono da ritenersi equiparate alle opere dell'ingegno intellettuale di cui al comma precedente e quindi sono escluse dal campo di applicazione della norma, tutte quelle produzioni, non a carattere seriale, consistenti in piccoli manufatti realizzati con buona abilità manuale e comunque frutto dell'invenzione creativa dell'autore.

5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della norma e quindi non sono soggetti all'obbligo del tesserino di cui alla deliberazione di Giunta regionale 844/2013, in quanto svolgono un'attività non compresa nella disciplina degli hobbisti, i minori di

anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale.

6. Sono escluse dall'hobbismo le associazioni, le onlus e tutti gli organismi di volontariato che propongono in vendita articoli e prodotti ad offerta libera per finalità esclusive di beneficenza.

7. L'attività e i mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e smi.